

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n.111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314 CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

ART. 2 CONTENUTO DEL CONTRATTO - Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Condizioni Speciali, sopra riportate nonché dal catalogo o dal programma a stampa espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo o nel programma a stampa ivi richiamato

ART. 3 PREZZO - REVISIONE - ACCONTI - Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle Condizioni Speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato (quale indicato nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere concordato fra le parti. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione

ART. 4 ASSICURAZIONI - FONDO DI GARANZIA - L'Organizzatore ha stipulato ai sensi dell'art. 20 d. 19t. n. 111 del 17 marzo 1995, la seguente polizza assicurativa con LA PREVIDENTE spa n. 1022300947272. Inoltre il Viaggiatore può stipulare seguenti ulteriori polizze: assicurazione facoltativa "Medico non stop" e bagaglio, assicurazione facoltativa a copertura delle spese sostenute, e penalità relativa all'annullamento del contratto da parte del consumatore o acquirente. Ai sensi dell'art. 21 d. lgt. 111 del 17 marzo 1995 è stato istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro

ART. 5 ACCORDI SPECIFICI - Il Viaggiatore può far presenti, all'atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell'ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal Viaggiatore ovvero dall'Organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

ART. 6 CESSIONE DEL CONTRATTO - Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). Per la cessione verranno addebitate le spese inerenti alla pratica che in ogni caso non supereranno Euro 50,00. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

ART. 7 RECESSO - ANNULLAMENTO - 7.1. Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi: aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%; modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dell'Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore. A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica.

Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti: usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo; ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire del pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito la dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore.

7.2 Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si applicheranno le seguenti condizioni:

- 10% di penale della quota di partecipazione sino a 21 giorni prima della partenza
- 30% di penale della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni prima della partenza;
- 50% di penale della quota di partecipazione da 14 a 3 giorni lavorativi escluso il sabato prima della partenza;
- 100% di penale della quota di partecipazione dopo tali termini

ART. 8 MODIFICHE DOPO LA PARTENZA - Dopo la partenza allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato con comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure

rimborsa quest'ultimo nel risarcimento dell'eventuale maggior danno, se sia provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato

ART. 9 RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE - La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento alle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate in relazione al danno lamentato. L'agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente dalle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. È esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore e del Venditore qualora l'inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L'Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.

ART. 10 RECLAMO - Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

ART. 11 FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente - competente il foro di Tempio Pausania.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n. 38 – La Legge Italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero

Organizzazione tecnica: Totem Tours sas - Cannigione

Licenza n. 91 Assessorato Turismo della Regione Sardegna.

Programmi redatti in conformità alle disposizioni della LR. 13.07.1988 n. 13.

Autorizzazione in richiesta.